



Decreto Dirigenziale n. 23 del 02/02/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE ADIBITO A CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO, CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO RAEE, STOCCAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI NEL COMUNE DI CASALUCE (CE) IN LOC. PIRO CONSORTILE" - CUP 7929 - PROPONENTE: SOC. MARINO S.R.L..

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS));
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;

- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che *“nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;

CONSIDERATO:

che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 624205 del 20/07/2016 contrassegnata con CUP 7929, la Soc. Marino S.r.l..

- a. con sede nel Comune di Casaluce (CE) in loc. Piro Consortile”, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto: “Realizzazione di un impianto polifunzionale adibito a centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, centro di raccolta e trattamento RAEE, stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi nel Comune di Casaluce (CE) in loc. Piro Consortile”;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Andreola – Romano – Tedesco, iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- a. che sono pervenute le integrazioni richieste con la nota n. 22004 del 12/01/2017 e con la nota n. 501528 del 20/07/2017;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 27/11/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: “decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

Dell'esame istruttorio della documentazione progettuale presentata con nota prot 2016.0624205 del 26/09/2016, nonché degli elaborati integrativi richiesti con nota prot. 2017.0501528 del 20/07/2017 ed acquisiti al prot. 2017.0655201 del 05/10/2017, è risultato che la particella 15 del Fg. 6 del Comune di Casaluce sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto ricade in zona E verde agricola dello strumento urbanistico vigente, benché il redigendo piano urbanistico comunale (PUC) preveda di destinare detta area a zona industriale.

Pertanto, risulta che l'attività in progetto potrà essere urbanisticamente compatibile solo nell'eventualità che il redigendo PUC venga approvato e che quindi decada il vigente PRG.

In riferimento a tale incompatibilità urbanistica si precisa che in fase istruttoria è stato richiesto di presentare il “certificato di compatibilità urbanistica rispetto allo strumento urbanistico in vigore e a quello eventualmente adottato” quest'ultimo per il caso in cui siano attive le misure di salvaguardia, e che con l'integrazione è stata presentata l'attestazione di compatibilità urbanistica dell'opificio con il PUC in corso la ultimazione. Tale attestazione quindi ha solo valore previsionale, in quanto il piano è suscettibile di modifiche durante l'iter per l'approvazione.

Pertanto, lo Studio di impatto ambientale, al punto 7.2.3 a pag. 48, riporta “L'impatto derivante dall'occupazione del suolo è da considerarsi rilevante in quanto l'impianto sarà allocato in zona agricola.”

Concludendo, allo stato attuale gli interventi ammessi in zona E sono quelli previsti dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del vigente PRG, tra i quali non rientra la tipologia di impianto in progetto.

A completamento del quadro istruttorio, si precisa che non sono state soddisfatte le richieste di cui ai punti 2 e 3 della nota prot. 501528/2017, rispettivamente inerenti l'impatto del cumulo con altri progetti (è stata sviluppata l'analisi riguardante le sole attività operanti nel raggio di 500 m e neanche nella fascia di 1 km misurata dall'area dell'impianto) e la compatibilità quantitativa e di destinazione d'uso del prelievo autorizzato di acqua da pozzo con la potenzialità dell'acquifero (è stata presentata solo la richiesta di voltura). Inoltre, relativamente alle caratteristiche dell'impatto potenziale, gli atti progettuali riportano sono un'analisi qualitativa e non quantitativa della portata dell'impatto, dell'ordine di

grandezza e della complessità dell'impatto, della probabilità dell'impatto e della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

- b. che l'esito della Commissione del 27/11/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente la Soc. Marino S.r.l. con nota prot. reg. n. 807872 del 06/12/2017;
- c. che la Soc. Marino S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 26/07/2016, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 27/11/2017, il progetto di "Realizzazione di un impianto polifunzionale adibito a centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, centro di raccolta e trattamento RAEE, stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi nel Comune di Casaluce (CE) in loc. Piro Consortile", proposto dalla Soc. Marino S.r.l., sede nel Comune di Casaluce (CE) in loc. Piro Consortile", per le seguenti motivazioni:

Dell'esame istruttorio della documentazione progettuale presentata con nota prot 2016.0624205 del 26/09/2016, nonché degli elaborati integrativi richiesti con nota prot. 2017.0501528 del 20/07/2017 ed acquisiti al prot. 2017.0655201 del 05/10/2017, è risultato che la particella 15 del Fg. 6 del Comune di Casaluce sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto ricade in zona E verde agricola dello

strumento urbanistico vigente, benché il redigendo piano urbanistico comunale (PUC) preveda di destinare detta area a zona industriale.

Pertanto, risulta che l'attività in progetto potrà essere urbanisticamente compatibile solo nell'eventualità che il redigendo PUC venga approvato e che quindi decada il vigente PRG.

In riferimento a tale incompatibilità urbanistica si precisa che in fase istruttoria è stato richiesto di presentare il "certificato di compatibilità urbanistica rispetto allo strumento urbanistico in vigore e a quello eventualmente adottato" quest'ultimo per il caso in cui siano attive le misure di salvaguardia, e che con l'integrazione è stata presentata l'attestazione di compatibilità urbanistica dell'opificio con il PUC in corso la ultimazione. Tale attestazione quindi ha solo valore previsionale, in quanto il piano è suscettibile di modifiche durante l'iter per l'approvazione.

Pertanto, lo Studio di impatto ambientale, al punto 7.2.3 a pag. 48, riporta "L'impatto derivante dall'occupazione del suolo è da considerarsi rilevante in quanto l'impianto sarà allocato in zona agricola."

Concludendo, allo stato attuale gli interventi ammessi in zona E sono quelli previsti dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del vigente PRG, tra i quali non rientra la tipologia di impianto in progetto.

A completamento del quadro istruttorio, si precisa che non sono state soddisfatte le richieste di cui ai punti 2 e 3 della nota prot. 501528/2017, rispettivamente inerenti l'impatto del cumulo con altri progetti (è stata sviluppata l'analisi riguardante le sole attività operanti nel raggio di 500 m e neanche nella fascia di 1 km misurata dall'area dell'impianto) e la compatibilità quantitativa e di destinazione d'uso del prelievo autorizzato di acqua da pozzo con la potenzialità dell'acquifero (è stata presentata solo la richiesta di voltura). Inoltre, relativamente alle caratteristiche dell'impatto potenziale, gli atti progettuali riportano sono un'analisi qualitativa e non quantitativa della portata dell'impatto, dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto, della probabilità dell'impatto e della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al proponente;
 - al Comune di Casaluce (CE),
 - alla UOD 50 06 13
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

avv. Simona Brancaccio